

Causa Paradiso e Campanelli c. Italia – Grande Camera – sentenza 24 gennaio 2017 (ricorso n. 25358/12)

Rifiuto di trascrivere il certificato di nascita estero di un minore nei registri dello stato civile italiano – Per violazione delle disposizioni sull'adozione internazionale (legge n. 184 del 4 maggio 1983) e della legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40 del 19 febbraio 2004) – Constatazione dello stato di abbandono del minore e suo allontanamento dal contesto familiare - Violazione del diritto alla vita privata – Non sussiste.

Nel caso di specie, la Grande Camera non ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto alla vita privata e familiare, in quanto i giudici interni, avendo concluso che il minore non avrebbe subito un pregiudizio grave o irreparabile a causa della separazione, hanno garantito un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, rimanendo nei limiti dell'ampio margine di apprezzamento di cui disponevano nel caso di specie. Al contrario, accettare di lasciare il minore con i ricorrenti, nella prospettiva che questi l'avrebbero avuto in adozione, sarebbe infatti equivalsa a legalizzare la situazione da essi creata in violazione di norme importanti del diritto italiano.

Fatto. I ricorrenti (moglie e marito), dopo aver invano tentato il metodo della fecondazione *in vitro*, avevano deciso di ricorrere alla gestazione surrogata. A tale scopo avevano contatto una clinica di Mosca, specializzata nelle tecniche di riproduzione assistita. Avevano quindi concluso un accordo di gestazione surrogata con la società *ROSJURCONSULTING*. Dopo una fecondazione eterologa riuscita il 19 maggio 2010, due embrioni erano stati impiantati nell'utero di una madre surrogata (non donatrice di ovuli) il 19 giugno 2010.

Conclusa la gravidanza e avvenuto il parto, la donna udì e sottoscrisse una dichiarazione prodromica alla formazione dell'atto di nascita, ai sensi della quale – secondo il vigente diritto russo - ella consentì all'inserimento nell'atto predetto dei nomi dei coniugi quali genitori del bambino. Rientrati in Italia, costoro chiesero la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di Colletorto (CB), riportandone tuttavia un rifiuto, dovuto anche alla circostanza che il Consolato italiano a Mosca aveva informato il Ministero degli esteri e la prefettura di Campobasso che l'atto di nascita era falso.

I ricorrenti furono quindi messi sotto inchiesta per «alterazione dello stato civile» ex articolo 567 codice penale, per falso ai sensi degli articoli 489 e 479 del codice penale; inoltre, per violazione dell'articolo 72 della legge sulle adozioni (legge n. 183 del 1984), perché avevano portato il bambino con loro senza rispettare la legge e avevano aggirato i limiti posti nell'autorizzazione all'adozione ottenuta il 7 dicembre 2006, che escludeva l'adozione di un bambino in così tenera età.

Il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni di Campobasso chiese l'apertura del procedimento di adottabilità in quanto il minore doveva essere considerato in stato di abbandono. Lo stesso giorno il tribunale per i minorenni nominò un curatore speciale ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 184 del 1983 e aprì il procedimento di adottabilità.

Il tribunale per i minorenni ordinò di eseguire un test del DNA, dal quale emerse che non vi erano legami genetici tra il bambino e il ricorrente (la ricorrente, infatti, aveva già ammesso di non essere la madre biologica). Sulla base della perizia genetica e delle conclusioni delle parti, comprese quelle del curatore del minore, il tribunale per i minorenni decise di allontanare il bambino dai ricorrenti. Era infatti emersa non solo la mancanza di legami genetici tra il bambino e i ricorrenti, ma anche che questi ultimi avevano pagato una consistente somma di denaro. A giudizio del tribunale non si trattava di un caso di maternità surrogata, perché il minore era stato portato illegalmente in Italia facendo credere che si trattasse del loro figlio, in violazione delle disposizioni sull'adozione internazionale (contenute nella medesima legge n. 184), e della legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40 del 19 febbraio 2004). Il bambino fu quindi affidato a una casa famiglia in un luogo sconosciuto ai ricorrenti, ai quali venne proibito ogni contatto.

I ricorrenti presentarono un reclamo alla corte d'appello di Campobasso, sostenendo che i giudici italiani non potevano rimettere in discussione il certificato di nascita, e domandarono di non adottare misure riguardanti il bambino mentre erano ancora pendenti il procedimento penale a loro carico e il procedimento avviato per contestare il rifiuto di trascrivere il certificato di nascita. Con decisione del 28 febbraio 2012, la corte d'appello rigettò il ricorso.

Nel frattempo, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Larino aveva disposto il sequestro probatorio del certificato di nascita russo. Dal fascicolo risultava, infatti, che i ricorrenti non soltanto avevano verosimilmente commesso i fatti ascritti, ma avevano anche tentato di nasconderli, correggendo le loro versioni sui legami biologici con il bambino mano a mano che venivano smentiti.

Il provvedimento di sequestro fu poi trasmesso dal pubblico ministero al tribunale per i minorenni: il capo d'accusa relativo all'articolo 72 della legge n. 184 del 1983 avrebbe infatti privato i ricorrenti del titolo per chiedere il bambino in affido e di adottare lui o altri minori. Non vi erano dunque altre soluzioni salvo quella di continuare la procedura di adozione per il minore. Il collocamento temporaneo presso una famiglia era stato richiesto in virtù degli articoli 8 e 10 della legge n. 184 del 1983.

Il pubblico ministero reiterò la sua domanda e sottolineò che il minore era stato allontanato più di un anno prima e che da allora viveva in una casa famiglia dove aveva stabilito delle relazioni significative con le persone che si occupavano di lui. Dunque, il bambino non aveva ancora trovato un ambiente familiare che potesse sostituire quello che era stato illegalmente offerto da coloro che lo avevano portato in Italia e sembrava destinato a una nuova separazione molto più dolorosa di quella dalla madre che lo aveva messo al mondo e poi da quella che aspirava ad essere sua madre.

Il bambino fu quindi collocato presso una famiglia di accoglienza.

Con decisione immediatamente esecutiva del 3 aprile 2013, la corte d'appello di Campobasso si pronunciò in merito al certificato di nascita, ordinando di rilasciare un nuovo atto di nascita recante l'indicazione che il bambino era figlio di genitori ignoti, nato a Mosca il 27 febbraio 2011, e con un nuovo nome (determinato ai sensi del DPR n. 396 del 2000).

Dinanzi al tribunale per i minorenni venne avviata una nuova procedura relativa all'adozione del minore, diversa da quella avviata dai ricorrenti.

I coniugi Paradiso e Campanelli adirono quindi la Corte EDU, lamentando che l'impossibilità di ottenere il riconoscimento della filiazione stabilita all'estero e le misure di allontanamento e di affidamento adottate dai giudici italiani avevano violato gli articoli 6, 8 e 14 della Convenzione. La Seconda sezione, con sentenza del 27 gennaio 2015, dichiarò che la decisione delle autorità italiane di sottrarre il minore alle cure della coppia aveva violato l'art. 8 della Convenzione, in quanto nel caso di specie non sussistevano le condizioni per l'adozione della misura dell'allontanamento del minore, e che le autorità nazionali non avevano mantenuto il giusto equilibrio che deve sussistere tra gli interessi in gioco. Il Governo italiano ha quindi chiesto il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Preliminarmente la Corte si pronuncia sulla questione della ascrivibilità dei fatti di causa alla vita familiare dei ricorrenti. La Seconda sezione era giunta alla conclusione che esistesse una vita familiare *de facto* tra i ricorrenti e il minore e che la situazione lamentata riguardasse anche la vita privata del ricorrente, in quanto la posta in gioco per lui era la determinazione di un legame biologico con il minore. Il Governo italiano aveva contestato invece l'esistenza di una vita familiare

nel caso di specie, basandosi essenzialmente sull'assenza di un legame biologico tra i ricorrenti e il minore e sull'illegalità della condotta dei ricorrenti.

A tale riguardo la Corte ricorda di aver riconosciuto l'esistenza di una "vita familiare" tra i genitori affidatari che si erano presi cura di un minore temporaneamente e il minore in questione, sulla base degli stretti legami personali tra loro, del ruolo rivestito dagli adulti nei confronti del minore e del tempo trascorso insieme, nonostante l'assenza di un legame biologico e di un legame di filiazione giuridicamente riconosciuto dallo Stato convenuto. Tuttavia nel caso di specie la Grande Camera, dopo aver preso in considerazione alcuni elementi come l'assenza di legami biologici tra il minore e gli aspiranti genitori, la breve durata della relazione con il minore e l'incertezza dei legami dal punto di vista giuridico e malgrado l'esistenza di un progetto genitoriale e la qualità dei legami affettivi, esclude l'esistenza di una vita familiare *de facto*. Al contrario, a giudizio della Corte, i fatti di causa rientrano esclusivamente nella sfera della vita privata dei ricorrenti.

Tutto ciò premesso, la Corte si considera chiamata a valutare l'adeguatezza delle misure adottate dai giudici nazionali volte all'allontanamento immediato e definitivo del minore e il loro impatto sulla vita privata dei ricorrenti. A questo proposito, la Corte osserva che i giudici hanno fondato la propria decisione sull'assenza di un legame genetico tra i ricorrenti e il minore e sulla violazione della legislazione nazionale relativa all'adozione internazionale e alla procreazione medicalmente assistita.

La Corte non dubita della pertinenza e della sufficienza dei motivi a sostegno dei provvedimenti adottati; sotto il primo profilo, essi erano volti al perseguimento dello scopo legittimo della difesa dell'ordine e anche della protezione del minore – non solo di quello di cui trattasi nel caso di specie ma dei minori in generale – considerata la prerogativa dello Stato di stabilire la filiazione mediante l'adozione e mediante il divieto di alcune tecniche di procreazione medicalmente assistita. Quanto al secondo profilo, posto che ciò che è in gioco nel caso di specie è il diritto dei ricorrenti allo sviluppo personale attraverso la loro relazione con il minore, la Corte ritiene che i motivi addotti dai giudici nazionali fossero sufficienti, in quanto volti a porre fine a una situazione illegale. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ammette che le leggi che sono state violate dai ricorrenti e i provvedimenti adottati in risposta alla loro condotta perseguivano lo scopo di proteggere degli interessi generali importanti.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione degli interessi privati in gioco da parte delle autorità nazionali, la Corte osserva che a differenza delle cause che riguardano la scissione di una famiglia mediante la separazione di un minore dai suoi genitori, nel caso di specie i giudici non erano tenuti a dare la priorità al mantenimento della relazione tra i ricorrenti e il minore, e si trovassero piuttosto di fronte a una scelta delicata: permettere ai ricorrenti di continuare la loro relazione con il minore, e in tal modo legalizzare la situazione che questi avevano imposto come un fatto compiuto, o adottare misure volte a dare al minore una famiglia conformemente alla legge sull'adozione.

La Corte ritiene che il ragionamento dei giudici italiani riguardante l'interesse del minore non rivestisse un carattere automatico o stereotipato. Le diverse autorità giurisdizionali italiane, nell'ambito della valutazione della situazione specifica del minore, hanno ritenuto auspicabile darlo in affidamento ad una coppia idonea ai fini dell'adozione ma hanno anche valutato l'impatto che avrebbe avuto su di lui la separazione dai ricorrenti, concludendo sostanzialmente che la separazione non avrebbe causato al minore un pregiudizio grave o irreparabile.

I giudici italiani non hanno invece attribuito molta importanza all'interesse dei ricorrenti a continuare a sviluppare delle relazioni con un minore di cui desideravano essere i genitori. Non hanno espressamente esaminato l'impatto che la separazione immediata e irreversibile dal minore avrebbe avuto sulla loro vita privata. Tuttavia, la causa deve essere esaminata dal punto di vista della illegalità della condotta dei ricorrenti e del fatto che la loro relazione con il minore era precaria dal momento stesso in cui hanno deciso di risiedere con lui in Italia. Il legame è divenuto ancora più tenue quando, una volta conosciuto l'esito del test del DNA, è risultato che non vi era

alcun legame biologico tra il secondo ricorrente e il minore.

La Corte respinge le argomentazioni dei ricorrenti circa il mancato esame di soluzioni alternative alla separazione immediata e irreversibile dal minore, come il suo affidamento provvisorio alla coppia stessa, in quanto ritiene che qualsiasi misura che avesse prolungato il soggiorno del minore presso i ricorrenti avrebbe comportato il rischio che il semplice trascorrere del tempo non portasse a una risoluzione della causa.

In conclusione, la Corte pur non sottovalutando l'impatto che la separazione immediata e irreversibile dal minore possa aver avuto sulla vita privata dei ricorrenti ritiene che nel bilanciamento tra gli interessi in gioco si deve accordare una importanza minore all'interesse dei ricorrenti ad assicurare il proprio sviluppo personale proseguendo la loro relazione con il minore. Accettare di lasciare il minore con i ricorrenti, forse nella prospettiva che questi diventassero i suoi genitori adottivi, sarebbe equivalso a legalizzare la situazione da essi creata in violazione di norme importanti del diritto italiano. La Corte ammette dunque che i giudici italiani, avendo concluso che il minore non avrebbe subito un pregiudizio grave o irreparabile a causa della separazione, hanno garantito un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, rimanendo nei limiti dell'ampio margine di apprezzamento di cui disponevano nel caso di specie.

Pertanto, non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – sulla sussistenza di legami familiari de facto: *Moretti e Benedetti c. Italia*, n. 16318/07, § 48, 27 aprile 2010, e *Kopf e Liberda c. Austria*, n. 1598/06, § 37, 17 gennaio 2012.